

Cofinanziato
dall'Unione europea

REGIONE DEL VENETO

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI "CAPACITY BUILDING 2021-2027: AZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ ISTITUZIONALE E LA PARTECIPAZIONE DEL PARTENARIATO"

L'anno _____ oggi _____ del mese di _____,

.....

In Venezia, presso gli Uffici della Regione del Veneto, Fondamenta S.Lucia – Cannaregio 23, avanti a me _____, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, con sede in Venezia, giusta Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n _____ del _____ sono comparsi personalmente i signori:

- _____ dott. _____, nat_ a _____ il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di _____ della _____

in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a quant'infra autorizzato in forza della Legge Regionale 54/2012 e per dare esecuzione al decreto n _____ in data _____;

- _____, nat_ a _____ (____) il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Società _____ con sede in _____, Via _____, numero R.E.A. _____, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale _____ e partita I.V.A. _____.

(se ricorre il caso: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituitosi ai sensi e per i fini dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 fra la succitata Impresa e la Società _____, con sede in _____, Via _____, codice fiscale _____ e Partita IVA _____, nonché per conto ed in rappresentanza del predetto Raggruppamento Temporaneo, quale di esso mandatario, giusta scrittura privata autenticata nelle firme in data ____ __ dal notaio _____ di _____, Repertorio n. _____, Raccolta n. _____)

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale Rogante, a mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me personalmente diretta

premettono

- con DGR n. ____ del ____/____/2024 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato l'acquisizione del servizio denominato "Capacity Building 2021-2027: Azioni per il rafforzamento della capacità istituzionale e la partecipazione del partenariato";

- con DGR n. 768 del 27/06/2023 la Giunta Regionale ha individuato la Direzione Acquisti e Affari Generali, quale “Struttura Organizzativa Stabile” (SOS) della Regione per l’affidamento di forniture e servizi;

- con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e Affari Generali n. _____ in data _____, è stata indetta la gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs n. 36/2023 - nel prosieguo denominato semplicemente “Codice”), per l’acquisizione del predetto servizio, per un importo a base d’asta di Euro 2.370.000,00;

- il succitato servizio è stato aggiudicato all’Impresa _____ con sede in _____, Via _____, che ha offerto la somma netta di Euro _____, come più precisamente si evince dal decreto del Direttore della Direzione Acquisti e Affari Generali n. ____ del ____;

- la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali ha avuto esito positivo.

Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, ora i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida all’Impresa _____, con sede in _____ (eventualmente: in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituitosi ai sensi e per i fini dell’art. 68 del Codice fra la succitata Impresa e la Società _____) - nel prosieguo denominata semplicemente aggiudicatario – che, come sopra rappresentata, accetta, il “Servizio Capacity Building 2021-2027: Azioni per il rafforzamento della capacità istituzionale e la partecipazione del partenariato”, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in perfetta conformità al capitolato speciale (Allegato E al citato Decreto n.del.....), all’offerta economica in data _____ e all’offerta tecnica in data _____, che le parti dichiarano di ben conoscere e che rimangono depositati agli atti della Regione e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene ad esso non materialmente allegati.

Il dettaglio dell’offerta economica si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera “C”, dispensato dalle parti dal darne lettura.

Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO E FINANZIAMENTO

La Regione per i servizi di cui al precedente art. 1, remunererà l’aggiudicatario esclusivamente sulla base dell’attività effettivamente svolta e documentata da ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) e dalla relazione finale, secondo quanto previsto al successivo art. 5.

A titolo indicativo l’importo massimo contrattuale è previsto in Euro _____, più IVA al 22%, pari a Euro _____ (_____ virgola ____), per un onere complessivo massimo di Euro _____ (_____ virgola ____).

Il finanziamento sarà assicurato dai fondi stanziati nell’ambito del PR Veneto FSE+ 2021-2027.

Art. 3 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di 36 mesi a decorrere dalla stipula del contratto.

Le prestazioni contrattuali saranno eseguite su tutto il territorio regionale, e per specifiche esigenze, fuori dal territorio regionale. La Regione ha facoltà di prorogare la durata del contratto nei casi previsti dall’art. 120 del Codice e in conformità al Progetto e al disciplinare di gara.

Art. 4 – CAUZIONE

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, l'aggiudicatario presenta una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, per l'importo di Euro ____, ____, mediante n. ____ emessa in data ____ da ____, con sede in ____ Via ____ Agenzia di ____, capitale sociale Euro ____, ____, numero d'iscrizione al registro delle imprese di ____ e codice fiscale ____, autenticata nelle firma in data ____ dal Notaio ____ di ____, suo Rep. n. ____.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

La Regione può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La Regione ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Art. 5 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

In base a quanto disposto dall'allegato II.14, art. 33 del Codice per il presente servizio non si applicano le disposizioni di cui all'art. 125, comma 1 del Codice stesso in tema di anticipazione del prezzo, in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale.

Il corrispettivo di cui al precedente art. 2 sarà pagato a fronte della consegna della documentazione e della verifica di conformità previste dall'art. 16 del capitolato speciale.

L'emissione della fattura è subordinata all'esito positivo della verifica. Il pagamento degli importi avverrà entro i 30 giorni successivi al ricevimento di regolare fattura. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dalla Regione qualora difficoltà tecniche attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili alla Regione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art.1, commi da 209 a 214; D.M. 3 aprile 2013, n. 55; D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 25) la Regione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato D.M. n. 55/2013.

Tali fatture dovranno essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: 2JZ9IZ. Laddove compatibile con la normativa vigente, le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" in quanto all'aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario dall'Amministrazione.

La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:

gli estremi del provvedimento di impegno della spesa assunto sul bilancio regionale (art. 56, comma 7, D. Lgs. 118/2011);

il riferimento al "Cofinanziamento da parte del PR Veneto FSE+ 2021-2027"; il Codice Identificativo della Gara (CIG)

il Codice Unico di Progetto (CUP)..... (

Inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 11, comma 6 del Codice sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero,50) sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia costituito da un Raggruppamento temporaneo di operatori economici (RTI) l'art. 68, comma 8 del Codice consente che le società mandanti possano riscuotere direttamente il proprio credito. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte della Regione dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalla Regione direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto, Direzione Autorità di Gestione FSE, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia (VE), Codice Fiscale 80007580279.

Art. 8 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, anche nei confronti della eventuale società ausiliaria.

In particolare, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare i conti corrente dedicati, anche in via non esclusiva, comunicati alla Regione nei termini di cui all'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare su cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo dei conti correnti comunicati determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L'aggiudicatario, inoltre:

- si impegna a comunicare alla Regione le variazioni al/i conto/i corrente/i comunicati, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sugli stessi;

- ha l'obbligo di indicare in ogni fattura i codici CIG e il CUP del presente appalto;

- per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto si impegna a comunicare alla Regione, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contrattante, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati (nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto);

- si impegna a conservare ed a mettere a disposizione, su richiesta della Regione e ai fini dei controlli sulla linea di finanziamento:

- i contratti sottoscritti con subcontraenti interessati all'appalto ed a riportare negli stessi un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- copia del documento sulla tracciabilità finanziaria contenente gli estremi del C/C dedicato e delle persone delegate ad operare sul conto, compilato dal sub-contraente unitamente alla fotocopia della carta di identità del firmatario;
- evidenza degli avvenuti pagamenti al sub-contraente attraverso bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, da cui si possa riconoscere chiaramente l'importo corrisposto al sub-contraente;
- evidenza dell'indicazione, negli strumenti di pagamento relativi alla transazione (es. causale del bonifico) verso il subcontraente, dei codici CIG e CUP dell'affidamento principale.
- si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'aggiudicatario non assolva a tali obblighi, la Regione risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010 e dell'art. 1456 del codice civile (c.c.), dandone comunicazione al contraente con posta certificata, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 6, comma. 2 della L. n. 136/2010.

L'aggiudicatario invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, dalle disposizioni regionali in materia e dal contratto.

Nel caso di RTI, la società mandataria si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore della impresa mandante.

L'aggiudicatario si impegna infine a rispettare gli obblighi di tracciabilità anche verso l'eventuale ausiliaria.

Art. 9 – OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi del contratto, nonché ad ogni attività che si renda necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- dalle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica.

Qualora alcune prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell'Amministrazione, l'aggiudicatario adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l'Amministrazione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici del capitolato speciale ed offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 10 – CLAUSOLE CON VALORE DI PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Protocollo di legalità, il cui schema è stato approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto con gli uffici territoriali del Governo, ANCI Veneto e UPI Veneto il 17 settembre 2019, è attualmente in corso di rinnovo. Nelle more della sottoscrizione del nuovo Protocollo di legalità, l'operatore

economico accetta espressamente le clausole e condizioni contrattuali idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure che valgono come “Patto di integrità”.

L'aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Regione e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Regione che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. La Regione si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322 bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'aggiudicatario sono tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto”, adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 38/2014 ed approvato con DGR n. 1939/2014.

Art. 11 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il gruppo di lavoro indicato dall'impresa in sede di offerta non potrà essere modificato senza il preventivo consenso della.

Qualora l'impresa durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà provvedere alla loro sostituzione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in luogo di quelle indicate al momento dell'offerta. La Regione autorizzerà sostituzioni solamente con personale che, a suo insindacabile giudizio, abbia requisiti e curricula di valore analogo o superiore rispetto alle figure da sostituire.

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'aggiudicatario di cui all'art. 119, comma 7 del Codice in caso di subappalto.

Art. 12 – PENALI, RISOLUZIONE, RECESSO E RESPONSABILITA' CIVILE

Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, e per ogni caso di carente, incompleta o tardiva esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze rilevate tramite posta elettronica certificata intimando all'aggiudicatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. L'aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre a mezzo di posta elettronica certificata entro il termine perentorio di cinque giorni dalla formale contestazione. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione, fatto salvo il risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, delle seguenti penali:

- ritardo nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata: Euro 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- per ogni modifica non autorizzata del gruppo di lavoro: Euro 2.000,00;

- mancato rispetto dell'ordine di rettificare e/o rifare e quant'altro necessario affinché le prestazioni siano rispondenti alle prescrizioni dei documenti contrattuali nonché alla regola dell'arte: Euro 500,00 per ogni inadempienza accertata;

- svolgimento parziale di una qualsiasi delle prestazioni: Euro 1.000,00 per ogni inadempienza accertata;

- negli altri casi: da un minimo pari allo 0,1 per mille ad un massimo pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, a seconda della gravità del caso.

Le penali per il ritardato adempimento non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di applicazione di penali la Regione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.

Inoltre, nei casi in cui l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Regione si riserva la facoltà di ordinare ad altri prestatori di servizi l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti alla Regione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, la Regione potrà rivalersi mediante trattenute e/o compensazione sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dall'aggiudicatario a mezzo di posta elettronica certificata.

La Regione può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122, comma 1 del Codice, anche nelle ipotesi di seguito elencate:

- frode nell'esecuzione dell'appalto;
- qualora si siano verificate più di tre violazioni delle prescrizioni contrattuali per le quali la Regione abbia applicato penali;
- applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci) del valore del contratto;
- ritardi superiori a n. 30 (trenta) giorni nella consegna dei prodotti di cui agli artt. n. 8 e n. 14 del capitolato speciale;
- danno all'immagine della Regione del Veneto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- violazione del Codice di Comportamento;
- violazione degli adempimenti previsti in caso di subappalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 c.c..

Nelle ipotesi sopra elencate, ogni inadempimento agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestato dalla Regione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata all'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine la Regione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, su proposta del RUP, ha facoltà di risolvere il contratto.

La Regione risolve il contratto nelle ipotesi di cui all'art. 122, comma 2, del Codice e nell'ipotesi di cui all'art. 83 bis, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto la violazione degli obblighi sulla tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Regione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare

funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

In tutti i casi di risoluzione l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Regione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'aggiudicatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice e dal relativo Allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Regione mediante una formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Regione prende in consegna i servizi ed effettua la verifica la regolarità di quelli svolti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge n. 135/2012, la Regione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto - previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite - nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto medesimo e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Con la stipula del contratto, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi, eventualmente subiti da parte di persone o beni.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 13 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

La Regione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 7 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'aggiudicatario almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 14 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammesso il subappalto nei limiti dell'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Regione per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Sono vietati, a pena di nullità, l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120, comma 12, del Codice.

Art. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'aggiudicatario pertanto si obbliga a manlevare la Regione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Regione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Regione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del precedente art. 13 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE E NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula del contratto, qualora determinino il trattamento di dati personali, l'aggiudicatario assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

L'aggiudicatario – Responsabile del trattamento dovrà in particolare:

- a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
- b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
- c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
- d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
- e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal contratto e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
- f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
- g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
- h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dalla Regione per garantire la sicurezza dei dati personali;
- i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;

- j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto della Regione, secondo quanto prescritto dall'art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
- k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte della Regione, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
- l) informare la Regione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
- m) assistere la Regione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
- n) informare la Regione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
- o) coadiuvare la Regione nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
- p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato;

Il trattamento avrà durata pari alla durata del presente contratto. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione della Regione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni della Regione di cui al presente articolo e consente alla Regione medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne la Regione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 17 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del contratto

Il valore dell'imposta di bollo, che l'aggiudicatario è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 al Codice.

L'aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'aggiudicatario è tenuto a versare; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'aggiudicatario.

A norma dell'art. 225, comma 1 del Codice, fino alla data del 31 dicembre 2023, le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Regione entro il termine di 60 sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e la Regione in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art. 19 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

Il presente contratto è stato letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto

Per l'aggiudicatario
